

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - TERESA CONFALONIERI-CAMPAGNA
Prot. 0005641 del 15/09/2021
02-05 (Uscita)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI

C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di
interni”
Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali
e montane” Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819
www.teresacconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)
C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA



Avviso n.20

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Dsga
All’Albo Pretorio
Al sito web

Oggetto: comunicazione infortuni – infortunio del dipendente e azione di rivalsa della P.A. datrice di lavoro per infortunio del proprio dipendente causato da terzi

COMUNICAZIONE INFORTUNI

E’ fatto obbligo a tutto il personale docente e non docente di segnalare tempestivamente, di persona e per il tramite del Responsabile di sede, ogni evento di tipo infortunistico accaduto nel proprio posto di lavoro in occasione dell’espletamento delle proprie funzioni, anche con riferimento ad eventi infortunistici occorsi a studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

INFORTUNIO DEL DIPENDENTE E AZIONE DI RIVALSA DELLA P.A.

Inoltre, con riferimento alla **circolare MIUR 19323 15.12.15**, è fatto obbligo a tutto il personale docente e non docente di segnalare tempestivamente eventi infortunistici causati da terzi estranei all’Amministrazione al fine di consentire al Datore di lavoro (Dirigente Scolastico) l’esercizio della c.d. azione di rivalsa.

Si rammenta a tutti che il mancato adempimento di questi doveri configura ipotesi di illecito disciplinare.

Si confida nella lettura attenta della circolare MIUR allegata 0019323 del 15/12/2015 **“OGGETTO: infortunio del dipendente, azione di rivalsa”** con i seguenti chiarimenti.

Fonte normativa

Il diritto di rivalsa del datore di lavoro trova fondamento giuridico tanto nelle norme di diritto civile, quanto in quelle contrattuali.

Dal punto di vista civilistico il diritto al risarcimento del datore di lavoro per lesioni arrecate da terzo al diritto di credito, che ha trovato conferma in molte pronunce della suprema Corte, discende direttamente dalla previsione di cui all'art. 2043 del c.c. che sancisce il diritto al risarcimento derivante *"da qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto"*.

Dal punto di vista delle norme contrattuali la materia è disciplinata: dall' art. 17, comma 17, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007;

Casistica

La materia oggetto di approfondimento della circolare in oggetto può riguardare tanto

A. l'infornio occorso durante il normale espletamento del servizio e l'infornio in itinere (accaduto durante il tragitto usuale per raggiungere la sede di lavoro) quanto anche

B. l'infornio occorso al di fuori da qualsiasi orario di lavoro fino a ricomprendervi anche un'aggressione fisica oppure il crollo di un edificio o il danno arrecato da animali.

Procedura

I Fase

Adempimenti relativi all'ipotesi sub A

A seguito del verificarsi dell'evento dannoso il Dirigente Scolastico provvede ad inoltrare, nei tempi e termini previsti, la denuncia di infornio all'INAIL.

L'INAIL, attiva la procedura di sua competenza e provvede contestualmente, ai sensi del D.M. 10.10.85, ad attivare l'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infornio di dipendenti statali agendo dunque come mandatario della P.A. Nelle diffide inviate dall'Inail quest'ultimo di regola precisa che le stesse vengono effettuate nella sua qualità di mandatario e per conto e nell'interesse dell'amministrazione statale.

Conclusa la pratica, l'Inail, trasmette il carteggio all'istituzione scolastica, indicando l'ammontare delle spese sostenute per il caso (spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni) e/o se vi è stata costituzione di rendita per inabilità (in quest'ultimo caso calcolerà il valore capitale), affinché quest'ultima prosegua l'azione di rivalsa (ved. II e III fase) .

Adempimenti relativi all'ipotesi sub B

Acquisita la notizia dell'evento dannoso **(al riguardo il DS si adopera per una preventiva sensibilizzazione dei dipendenti, mediante apposita circolare, circa l'obbligo posto a loro carico di comunicare, contestualmente all'assenza, l'eventuale circostanza che l'abbia determinata, qualora questa sia imputabile ad un terzo responsabile)**, il Dirigente Scolastico formalizzerà una richiesta risarcitoria generica indirizzata alla compagnia di assicurazione del terzo, al terzo e al proprio dipendente infornio.

A chiusura della nota il Dirigente Scolastico si riserverà di comunicare successivamente l'ammontare dell'importo del danno e di indicare gli estremi per il versamento.

La diffida dovrà essere inoltrata nelle consuete forme di comunicazione atte a rispondere alla fondamentale esigenza di interruzione dei termini prescrizionali e quindi, prevalentemente, con raccomandata A.R.. Si rammenta che se si tratta di danno derivante da circolazione stradale il termine prescrizionale è di 2 anni, se si tratta di danno derivante da fatto illecito il termine è di 5 anni.

Come è noto, tale termine, dopo l'atto interruttivo, comincia nuovamente a decorrere.

II Fase

Pervenuto il carteggio da parte dell'Inail (ipotesi sub A), oppure dopo l'inoltro della richiesta di risarcimento (ipotesi sub B) è necessario procedere alla quantificazione del danno.

Per la **quantificazione** bisogna tener conto:

- delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme. Sul punto potrà essere fatta richiesta alla direzione provinciale del tesoro di competenza;
- dell' eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l'espletamento dell'attività del dipendente infortunato;
- degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente;
- degli eventuali importi comunicati dall'Inail (ipotesi sub A)

Nella quantificazione del danno non si deve invece tener conto della retribuzione corrisposta al supplente assunto in sostituzione del titolare infortunato stante il divieto di eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto circostanza che darebbe luogo ad un indebito arricchimento.

III fase

Completata la fase precedente e quindi quantificato il danno, sarà necessario scrivere nuovamente all'assicurazione facendo seguito alla diffida inviata dall'Inail per conto dell'amministrazione (ipotesi sub A), ovvero facendo seguito alla diffida inviata direttamente dall'Istituzione Scolastica (ipotesi sub B) al fine di comunicare l'ammontare del richiesto risarcimento e gli estremi per i versamenti.

Se i tentativi di recupero stragiudiziale del credito non hanno avuto esito positivo, decorso inutilmente un termine ragionevole di circa tre/quattro mesi dall'invio di quest'ultima nota all'assicurazione, l'Istituzione Scolastica dovrà investire della questione l'Avvocatura Distrettuale affinché quest'ultima possa valutare l'opportunità o meno di procedere in via giudiziale.

A tale scopo all'Avvocatura dovrà essere trasmessa una circostanziata relazione dalla quale si possano evincere le generalità complete di residenza e domicilio del responsabile del danno, l'indicazione della compagnia assicuratrice (nel caso di sinistro stradale) e ogni altro elemento utile a istruire la causa . A corredo della relazione si trasmetterà copia dei documenti rilevanti.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianpiro Cerone